

PSICOLOGIA E FORMAZIONE DEI CANDIDATI AL SACERDOZIO: UN APPROCCIO GIURIDICO

PSYCHOLOGY AND FORMATION OF CANDIDATES
FOR THE PRIESTHOOD: A JURIDICAL APPROACH

MARCO MASTROIANNI

RIASSUNTO · L'articolo affronta il tema del ricorso alla psicologia nel percorso di discernimento e formazione dei candidati al sacerdozio. Partendo dai contributi più importanti del magistero, che evidenziano l'utilità degli strumenti psicologici, si delinea giuridicamente il rapporto tra il formatore ed il candidato. Un giusto approccio necessita di considerare attentamente la relazione tra il diritto-dovere dell'istituzione preposta di conoscere opportunamente i candidati e il legittimo diritto di ogni persona alla tutela della propria intimità.

PAROLE CHIAVE · formazione, candidati al sacerdozio, psicologia, intimità.

ABSTRACT · This article deals with the theme of the use of psychology in the path of discernment and formation of candidates for the priesthood. Starting from the most important contributions of the magisterium, which highlight the usefulness of psychological tools, the relationship between the trainer and the candidate is juridically outlined. A correct approach requires a careful consideration of the relationship between the right-duty of the institution in charge to properly know the candidates and the legitimate right of each person to the protection of their intimacy.

KEYWORDS · Formation, Candidates for the Priesthood, Psychology, Intimacy.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I documenti magisteriali più rilevanti sul tema. – 2.1 *Ratio Fundamental*is e formazione integrale. – 3. Il Codice e il ricorso alla psicologia nella formazione agli ordini sacri. – 4. Il diritto alla difesa della propria intimità e alla buona fama. – 5. I criteri per un lecito impiego della psicologia. – 5.1 *Si casus ferat*. – 5.2 Il consenso del candidato. – 5.3 La libertà nella scelta dello psicologo. – 5.4 Il diritto di non sottoporsi all'indagine psicologica. – 6. Il rapporto dell'esperto con il candidato, il foro esterno ed interno. – 7. Ulteriori considerazioni sulle esigenze giuridiche del rapporto formativo. – 8. Conclusioni.

donmarcomas@gmail.com, Dottore in Diritto canonico, Cancelliere della Curia diocesana di Lamezia Terme, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer-review*).

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202408601003](https://doi.org/10.19272/202408601003) · «IUS ECCLESIAE» · XXXVI, 1, 2024 · PP. 63-88

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://iusecclesiae.libraweb.net)

SUBMITTED: 25.9.2023 · REVIEWED: 15.10.2023 · ACCEPTED: 4.12.2023

1. PREMESSA

SOPRATTUTTO in seguito all'impulso del Concilio Vaticano II, in ambito ecclesiale si è posta con una certa continuità ed in termini sicuramente più pregnanti che in precedenza, la questione circa l'opportunità del ricorso alle competenze delle scienze umane – in particolare quella della psicologia – nell'ammissione e formazione dei candidati agli ordini sacri.¹ Si tratta di una questione complessa, che pone importanti riflessioni da un punto di vista giuridico oltre che morale e che talvolta ancora oggi porta su di sé il fardello di un tempo in cui, dimentiche del comune passato, psicologia e spiritualità sono state relegate a posizioni inconciliabili. Tale conflittualità ha suscitato infatti in alcuni casi impostazioni poco armonizzate tra coloro che a vario titolo sono coinvolti nella sfida formativa. Esse vanno dal rifiuto totale di qualsiasi ricorso agli strumenti offerti dalla psicologia in quanto inappropriati a trattare del trascendente dono della vocazione, al ricorso indiscriminato ad essi, quasi da farne talvolta, a prescindere dai singoli casi, una *condicio sine qua non* per un valido discernimento.² Eppure si tratta di una questione oggi quanto mai necessaria, riproposta negli ultimi anni con una certa urgenza dalle indicazioni del magistero della Chiesa circa la formazione dei candidati al sacerdozio, le quali puntano sempre di più ad un coinvolgimento 'integrale' della persona e così alla cura della dimensione umana come fondamentale per la qualità della futura missione.

I documenti più rilevanti sul tema in oggetto chiariscono come la Chiesa non sia contraria all'indagine psicologica in quanto tale. In essa si coglie anzi un valido aiuto ad una più libera e matura risposta alla vocazione ricevuta, senza per questo doversi porre come sostitutiva alla dimensione trascendentale. La possibilità di ricorrere al supporto di un esperto in ambito psicologico comporta allo stesso tempo importanti implicazioni giuridiche delle parti chiamate in causa nel processo formativo. Si tratta, in particolare, per un verso del dovere dell'istituzione formativa di conseguire le conoscenze necessarie ad un giudizio prudenzialmente certo circa l'idoneità del candidato, per l'altro del noto e fondamentale diritto naturale alla tutela dell'intimità e della buona fama da parte del candidato.

Una riflessione costruttiva che, rifuggendo le polarizzazioni, possa realmente cogliere lo specifico apporto della psicologia alla formazione dei candidati al ministero sacro passa allora necessariamente dal bisogno di definire delle competenze ed insieme evidenziare dei confini anche in termini giuri-

¹ Quanto di seguito si dirà del ricorso alla psicologia in vista dell'ammissione al seminario o agli ordini sacri vale, *mutatis mutandis*, anche per le tappe formative della vita consacrata.

² Sul tema si veda F. IMODA, *Aspetti psicologici nella formazione al celibato sacerdotale*, «La Civiltà Cattolica» 144 (1993), pp. 359-372.

dici, tanto dal punto di vista del formatore quanto da quello del formando. E così comprendere pure con quali criteri l'apporto dell'esperto possa lecitamente e fruttuosamente integrare la più ampia opera formativa a favore di quanti sono chiamati al ministero ordinato. Tutto ciò nella ferma consapevolezza che la vocazione divina non è mai un fatto meramente privato, ma un dono elargito per il bene della Chiesa intera.

2. I DOCUMENTI MAGISTERIALI PIÙ RILEVANTI SUL TEMA

Dando uno sguardo a ritroso ai documenti che la Chiesa ha dedicato alla formazione dei chierici ci si rende conto di come l'interesse per la formazione umana dei candidati al sacerdozio – compresa la possibilità di ricorrere alla psicologia –, sia stata, almeno in linea di principio, sempre tenuta in debita considerazione. Negli anni poi tale consapevolezza è andata rafforzandosi anche a motivo di serie problematiche emerse tra il clero³ che hanno posto importanti interrogativi circa l'adeguatezza della formazione ricevuta in passato e la necessità di ripensarla alla luce delle mutate esigenze educative.

Già Pio XII, nella Costituzione apostolica *Sedes sapientiae*, circa i metodi formativi di quanti sono chiamati alla vita religiosa, sosteneva che i mezzi offerti dalla ricerca umana, se utili, non vanno disprezzati; anzi sono da valorizzare e da ammettere con saggezza.⁴ Lo stesso poi, rivolgendosi ai partecipanti al XIII Congresso della Società internazionale di psicologia applicata, pur ammettendo la necessità di riconoscerne i confini nel rispetto della sfera intima dell'uomo, affermava che «i test e gli altri metodi di investigazione psicologica hanno contribuito enormemente alla conoscenza della personalità umana e hanno reso segnalati servizi».⁵

Più tardi il Decreto conciliare *Optatam totius* prende in considerazione il supporto della psicologia,⁶ anzitutto in riferimento alla formazione dei seminaristi. Il documento chiede infatti ai superiori di indagare oltre che sulla retta intenzione e l'idoneità spirituale e intellettuale dei candidati, anche sulla «necessaria salute fisica e psichica, considerando anche le eventuali inclina-

³ Il riferimento è principalmente alla piaga della pedofilia che ormai da diversi anni vede la Chiesa impegnata da una parte a dare una risposta forte e trasparente per arginare il problema, dall'altra a riflettere sulla necessità di una maggiore attenzione alla qualità della formazione offerta ai candidati.

⁴ Pio XII, Costituzione apostolica *Sedes sapientiae*, 31 maggio 1956, «AAS» 48 (1956), pp. 354-365, p. 359.

⁵ IDEM, *Ai partecipanti al XIII Congresso della Società internazionale di psicologia applicata*, 10 aprile 1958, «AAS» 50 (1958), pp. 268-282, p. 274.

⁶ La parola psicologia ricorre in tutto 4 volte nel decreto, per lo più abbinata a quelle di sociologia e pedagogia.

zioni ereditarie». ⁷ Pertanto, rimarcando l'importanza della loro educazione alla maturità umana, evidenzia come le norme educative cristiane possano essere «convenientemente perfezionate coi dati recenti di una sana psicologia e pedagogia». ⁸ Tale riferimento è riproposto anche nella prospettiva di una più adeguata formazione pastorale dei candidati, con il suggerimento «a fare uso degli aiuti che possono essere offerti dalle discipline sia pedagogiche, sia psicologiche, sia sociologiche», ⁹ per un più consapevole e competente esercizio del ministero, chiamato al delicato compito di rapportarsi all'umano in tutte le sue tanto ricche quanto problematiche sfaccettature.

Il medesimo orientamento è riscontrabile nell'Esortazione Apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis*. «Come formare sacerdoti che siano veramente all'altezza di questi tempi, capaci di evangelizzare il mondo di oggi?»: ¹⁰ è la domanda cruciale di tale documento, che pone alla base dell'intera formazione sacerdotale proprio la dimensione umana, anteponeandola anche a quella spirituale. Ciò è motivato dalla consapevolezza di come l'umanità del sacerdote debba essere «ponte e non ostacolo per gli altri nell'incontro con Gesù Cristo Redentore dell'uomo». ¹¹ L'Esortazione, pertanto, riconosce che l'accompagnamento spirituale – strumento di grazia assolutamente necessario nell'educazione sacerdotale ¹² – «può essere aiutato in determinati casi e a precise condizioni, ma non sostituito, da forme di analisi o di aiuto psicologico». ¹³ Si riconosce dunque il supporto che può provenire dalla psicologia, pur mettendo in guardia da un ricorso indiscriminato ad essa, con la necessità di limitarlo a determinati casi e precise condizioni.

Tra i documenti magisteriali gli *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio* (d'ora in poi *Orientamenti*) della Congregazione per l'Educazione Cattolica – prima competente per i Seminari –, costituiscono tuttavia il contributo più rilevante sul tema qui trattato.

Il documento parte dall'evidenziare la dimensione ecclesiale della vocazione al sacerdozio che non può che essere vissuto in relazione agli altri ed in vista del bene della Chiesa e non solo di chi è 'chiamato'. È in tale ampio quadro di convergenza che ai formatori viene riconosciuto il dovere di discernere la vocazione e l'idoneità dei candidati. Muovendo da tale presupposto, il documento si sofferma su una serie di qualità, disposizioni e virtù che nascono e si alimentano in un intreccio di dinamiche umane e spirituali ne-

⁷ CONCILIO VATICANO II, Decreto sulla formazione sacerdotale *Optatam totius*, 28 ottobre 1965, n. 6, «AAS» 58 (1966), pp. 713-727, p. 717.

⁸ Ivi, n. 11, p. 720.

⁹ CONCILIO VATICANO II, Decreto sulla formazione sacerdotale *Optatam totius*, cit., n. 20, p. 726.

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992, n. 10, «AAS» 84 (1992), pp. 657-804, p. 671.

¹¹ Ivi, n. 43, p. 732.

¹² Cfr. ivi, n. 45, pp. 736-738.

¹³ Ivi, n. 40, p. 725.

cessarie per una donazione libera del candidato nell'esercizio del ministero. Il sereno e maturo sviluppo di tali doti – si rileva tuttavia – talvolta «può essere ostacolato da particolari ferite del passato non ancora risolte». ¹⁴ Pertanto

“si casus ferat” – ossia nei casi eccezionali che presentano particolari difficoltà –, il ricorso a esperti nelle scienze psicologiche, sia prima dell'ammissione al Seminario sia durante il cammino formativo, può aiutare il candidato nel superamento di quelle ferite, in vista di una sempre più stabile e profonda interiorizzazione dello stile di vita di Gesù Buon Pastore, Capo e Sposo della Chiesa. ¹⁵

Il ricorso alle scienze psicologiche è così suggerito nei casi in cui questo risultato necessario ad una ottimale progressione del cammino di formazione del candidato. In esse si ravvisa infatti un ausilio utile agli stessi formatori non solo per la diagnosi di eventuali patologie ma, ancor di più, per il sostegno che possono fornire al candidato in vista di uno sviluppo equilibrato delle doti necessarie a vivere in modo maturo il ministero.

Significativo è ancora il richiamo alla psicologia in un campo più specifico, che meriterebbe un approfondimento a parte: quello della formazione dei formatori. Le *Direttive sulla preparazione degli educatori nei Seminari* della Congregazione per l'Educazione Cattolica si focalizza sulla necessità di un'adeguata preparazione degli educatori, primi responsabili dell'efficacia dell'opera formativa. A loro è richiesto di disporre «non soltanto di una normale perspicacia, ma anche dei dati fondamentali delle scienze umane sulla comunicazione interpersonale e sulle dinamiche della decisione umana», ¹⁶ in modo tale da sapersi confrontare con giovani oggi più che in passato dinamici, ma anche fragili soprattutto affettivamente, provenienti spesso da ambienti familiari e sociali non sempre sani, che bisogna conoscere ed integrare con maturità relazionale. Peculiare responsabilità dell'educatore è quella di avere

uno sguardo attento ed affinato da una buona conoscenza delle scienze umane per andare al di là delle apparenze e del livello superficiale delle motivazioni e dei comportamenti. ¹⁷

¹⁴ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, 29 giugno 2008, n. 5, «EV» 25 (2008), 1239-1289, 1253. ¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Direttive sulla preparazione degli educatori nei Seminari*, 4 novembre 1993, n. 38, «EV» 13 (1991-1993), 3151-3284, 3215.

¹⁷ Ivi, n. 57, 3248. Sia ben chiaro: il formatore non è chiamato ad eventuali diagnosi che non gli competono e che anzi sarebbero illegittime. La necessaria separazione tra il foro esterno e quello della coscienza non potrebbe infatti essere rispettata se il formatore venisse a coincidere con l'esperto. Un occhio attento del formatore – anche se non strettamente competente in ambito psicologico – sarà tuttavia capace di intercettare eventuali difficoltà del candidato ed offrire così il supporto necessario al suo benessere integrale, perché da questo dipenderà in seguito anche la qualità del suo ministero.

Il supporto psicologico non è dunque qui posto come alieno al percorso formativo, ma piuttosto come opportunità data anche al formatore per una migliore conoscenza di sé ed uno sguardo più pacificato sulla sua storia e su quella dei formandi.

2. 1. Ratio Fundamentalis e formazione integrale

A dare maggiore rilevanza al ruolo della psicologia nella formazione ha certamente contribuito la crescente attenzione riservata alla sfera umana dei candidati al ministero sacro, come base sulla quale ogni vocazione si innesta e per mezzo della quale, sostenuta dalla grazia divina, si compie.

Ecco che la nuova versione della *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*¹⁸ (d'ora in poi *Ratio*), pubblicata nel 2016 dalla Congregazione per il Clero, pur ponendosi in continuità con il magistero precedente, si focalizza non a caso sulla promozione di una 'formazione integrale', capace cioè di unire in modo equilibrato la dimensione umana, quella spirituale, quella intellettuale e quella pastorale, attraverso un cammino pedagogico graduale e personalizzato. Tra di esse un accento peculiare è posto proprio sulla dimensione umana: non si può essere presbiteri senza equilibrio della mente e del cuore e senza maturità affettiva, e ogni lacuna o difficoltà non risolta in questo ambito rischia di essere gravemente problematica sia per la persona stessa che per il Popolo di Dio che le sarà affidato.¹⁹

È in tale orizzonte che vanno considerati i riferimenti del documento al supporto della psicologia, di cui tratta anzitutto nel contesto della tappa discepolare. Afferma la *Ratio*: «Oltre all'essenziale accompagnamento dei formatori e del Direttore spirituale, per integrare gli aspetti fondamentali della personalità, in qualche caso potrebbe essere d'aiuto uno specifico accompagnamento psicologico».²⁰ Il documento si sofferma poi in modo più accurato al supporto delle scienze umane nel contesto degli agenti della formazione, tra cui annovera pure la categoria degli 'specialisti', ovvero coloro che per le loro specifiche competenze possono offrire un aiuto qualificato ai candidati che ne avessero bisogno. Secondo la *Ratio*

tale contributo è prezioso sia per i formatori che per i seminaristi, principalmente in due momenti: nella valutazione della personalità, esprimendo un parere sulla salute psichica del candidato e nell'accompagnamento terapeutico, per far luce su eventuali problematiche e aiutare nella crescita della maturità umana.²¹

¹⁸ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamental Institutionis Sacerdotalis*, 8 dicembre 2016, n. 8, «EV» 32 (2016), 1755-2065, 1784-1785.

¹⁹ Cfr. *ivi*, n. 94, 1903-1904.

²⁰ *Ivi*, n. 63, 1855-1856.

²¹ *Ivi*, n. 193, 2042.

In tal senso, dunque, l'apporto delle scienze psicologiche costituisce un significativo aiuto al discernimento dei formatori permettendo «di conoscere meglio l'indole e la personalità dei candidati e di offrire un servizio formativo più adeguato alle condizioni dei singoli»,²² col fine ultimo di non arrecare pregiudizio al ministero sacerdotale.

La preoccupazione con cui la *Ratio* tratta del discernimento vocazionale è significativa: i Vescovi e i formatori hanno una grande responsabilità e sono chiamati ad esercitare una perspicace vigilanza sull'idoneità dei candidati, senza fretta né superficialità. Su questa linea, il documento cerca di superare alcuni automatismi che si sono venuti a creare in passato; la sfida è quella di proporre un cammino di formazione integrale che aiuti la persona a maturare in ogni dimensione della propria esistenza – a partire da quella umana – e favorisca una valutazione finale fatta in base alla globalità del percorso.

3. IL CODICE E IL RICORSO ALLA PSICOLOGIA NELLA FORMAZIONE AGLI ORDINI SACRI

Quanto esposto nei documenti citati trova espressione anche in alcune norme dell'ordinamento canonico. Non si dimentichi, peraltro, che l'attuale normativa risale al 1983 e da allora certamente nuove esigenze, con rinnovata consapevolezza, animano la sfida formativa e pongono nuovi interrogativi nella relazione giuridica tra i diversi attori della formazione.

Sotto l'impulso delle indicazioni conciliari e del Magistero, dunque, anche il Codice di Diritto Canonico ha offerto delle norme sul ricorso alle scienze umane nell'ammissione dei candidati al sacerdozio e nel discernimento vocazionale in genere. Così il can. 241 § 1 CIC riconosce anzitutto al Vescovo, che è il principale responsabile della formazione del candidato,²³

²² Ivi, n. 192, 2041.

²³ Afferma il Direttorio *Apostolorum Successores*: «L'attuale e assai problematica situazione dell'universo giovanile richiede specialmente dal Vescovo che si operi un attento discernimento dei candidati al momento della loro ammissione in seminario. [...] Infatti, sul Vescovo ricade l'ultima responsabilità dell'ammissione dei candidati agli ordini sacri. La loro idoneità gli deve risultare provata con argomenti positivi, per cui, se per precise ragioni dovesse avere dei dubbi, non ammetta all'ordinazione» (CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 febbraio 2004, n. 88, «EV» 22 [2003-2004], 1567-2159, 1174). Altrove ancora si legge: «La chiamata agli Ordini è responsabilità personale del Vescovo o del Superiore Maggiore. Tenendo presente il parere di coloro ai quali hanno affidato la responsabilità della formazione, il Vescovo o il Superiore Maggiore, prima di ammettere all'Ordinazione il candidato, devono pervenire ad un giudizio moralmente certo sulle sue qualità. Nel caso di un dubbio serio al riguardo, non devono ammetterlo all'Ordinazione» (CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini Sacri*, 4 novembre 2005, n. 3, «EV» 23 [2005-2006], 1183-1195, 1189).

la competenza di discernere in modo accurato circa l'ammissione di quanti chiedono di accedere in seminario, individuando tra i criteri selettivi quello della «salute fisica e psichica».²⁴ Le norme relative agli istituti religiosi riportano il corrispettivo dettato al can. 642 CIC, in cui ai Superiori si prescrive che ammettano con «la più attenta cura soltanto coloro che, oltre all'età richiesta, abbiano salute, indole adatta e maturità sufficiente per assumere il genere di vita proprio dell'istituto», e che tali requisiti, possano essere anche «verificati, all'occorrenza da esperti, fermo restando il disposto del can. 220».²⁵

In riferimento all'ammissione agli ordini sacri poi il Codice, al can. 1029 CIC, stabilisce che per esservi promossi – secondo il prudente giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente – oltre a possedere le necessarie qualità intellettive e virtù morali, i candidati devono essere «dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto». Al can. 1031 § 1 CIC è prescritto poi che il presbiterato sia conferito solo a quelli che, oltre all'età idonea, «posseggono una sufficiente maturità». Più avanti, circa i criteri per lo *scrutinium* in vista dell'ordinazione, il can. 1051, 1° CIC prescrive che sia dovere del rettore attestare la salute psichica del candidato, oltre che fisica.²⁶ Non a caso, infatti, il can. 1041, 1° CIC tra gli irregolari a ricevere gli ordini annovera chi è affetto da «qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero». Tale dovere del rettore può senz'altro configurarsi anche come un diritto. A lui infatti è affidata la responsabilità (cfr. cann. 235 § 1; 239, § 1;

²⁴ Cfr. G. P. MONTINI, «Admisión al seminario», in J. OTADUY GUERIN, A. VIANA TOMÁS, J. SEDANO RUEDA (a cura di), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, Cizur Menor-Pamplona, Universidad de Navarra-Thompson Reuters-Aranzadi, 2012, pp. 300-302.

²⁵ Il richiamo esplicito alla tutela giuridica dell'intimità del soggetto quale limite per evitare un ricorso indiscriminato agli esperti in ambito psicologico, spinse alcuni componenti della Pontificia Commissione per la revisione del Codice a chiedere l'inserimento nell'attuale can. 241 § 1 CIC di una norma che non imponesse un esame psicologico ai seminaristi senza il loro assenso, così come già previsto per i religiosi. Non si ritenne tuttavia necessario modificare il canone poiché quanto previsto dalla norma per i novizi si sarebbe chiaramente potuto applicare per analogia anche ai seminaristi. Per un approfondimento sui lavori della Commissione si veda A. PERLASCA, *La tutela giuridica del diritto all'intimità negli esami psicologici dei candidati al seminario e agli Ordini sacri*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 18 (2005), pp. 417-441, 426-428.

²⁶ A questo proposito in data 10 novembre 1997 la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha indirizzato ai vescovi diocesani e agli altri ordinari con facoltà di ammettere agli ordini sacri una lettera circolare. In essa, tra i documenti di cui disporre per ogni candidato, si annovera «un rapporto psicologico, da richiedersi solamente se ci fosse una ragione fondata» (CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Gli scrutini sull'idoneità dei candidati agli ordini*, 10 novembre 1997, «EV» 16 [1997], 1322-1338, 1334).

260 CIC) di curare la formazione dei candidati agli ordini e di farlo in conformità alla *Ratio* del proprio Paese e al regolamento del seminario approvato dal Vescovo diocesano o dai Vescovi interessati (cfr. cann. 242, § 2; 243; 261, § 1 CIC). Il can. 1052 CIC in ultimo precisa ancora che il Vescovo, per poter procedere all'ordinazione, deve avere la certezza morale sull'idoneità del candidato, «provata con argomenti positivi» (§ 1) e che, nel caso di un dubbio fondato, non deve procedere all'ordinazione (cfr. § 3).

Da quanto finora affermato si comprende come sia compito proprio della Chiesa quello di scegliere quanti ritiene adatti al ministero sacerdotale. L'ordinazione non costituisce infatti un diritto, né può essere pertanto sufficiente il personale desiderio di riceverla per esservi ritenuti idonei. Essa è invece espressione di quella vocazione che «è un dono della grazia divina, ricevuto tramite la Chiesa, nella Chiesa e per il servizio della Chiesa». ²⁷ È dunque diritto e dovere della Chiesa – per mezzo di coloro che chiama alla missione educativa – «verificare la presenza delle qualità richieste in coloro che essa ammette al ministero sacro». ²⁸ Tale diritto-dovere trova poi una sua ulteriore concretizzazione anche nella facoltà di ricorrere alla scienza psicologica per verificare l'idoneità dei futuri presbiteri, dal momento che «è proprio del Vescovo o del Superiore competente non solo sottoporre a esame l'idoneità del candidato, ma anche riconoscerla». ²⁹ Pertanto, da quanto analizzato pare assodato che, qualora sussistano dubbi circa l'idoneità, l'ammissione al Seminario o alla Casa di formazione o – quando alcune problematiche si siano manifestate in seguito all'ingresso in Seminario – agli ordini sacri, sarà possibile talvolta solo dopo una opportuna valutazione psicologica della personalità del candidato. È quanto attesta anche la *Ratio* puntualizzando come il contributo delle scienze psicologiche costituisca un apprezzabile aiuto ai formatori poiché «permette di conoscere meglio l'indole e la personalità dei candidati e di offrire un servizio formativo più adeguato alle condizioni dei singoli». ³⁰

4. IL DIRITTO ALLA DIFESA DELLA PROPRIA INTIMITÀ E ALLA BUONA FAMA

Posto che la psicologia conta tecniche differenti, le quali incidono in modo diverso sul soggetto, non vi è dubbio che essa abbia la capacità di arrivare alle zone più inesplorate e inconscie della psiche umana. Questo aspetto

²⁷ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini Sacri*, cit., n. 3, 1189.

²⁸ IDEM, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, cit., n. 11, 1271. ²⁹ *Ibidem*.

³⁰ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale*, cit., n. 192, 2041.

comporta inevitabilmente la necessità di confrontare la possibilità del ricorso alla psicologia per i candidati al ministero sacro col contenuto del can. 220 CIC,³¹ al quale peraltro – si è già visto – lo stesso can. 642 CIC esplicitamente rimanda in riferimento ai novizi. Esso così recita: «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità».³² Con questo canone il Legislatore ha voluto tutelare anche in ambito canonico un diritto già appartenente ad ogni essere umano.³³ Nel farlo, pur ponendosi nel solco di numerosi precedenti su tale materia anche in ambito internazionale,³⁴ il Codice vigente decide di sostituire il più diffuso concetto di vita privata con quello di intimità³⁵ e di considerarlo insieme a quello della fama.

A primo acchito il can. 220 CIC – senza dubbio quello più chiamato in causa nel trattare del ricorso all'indagine psicologica nella formazione dei candidati al ministero sacro³⁶ – potrebbe subito far pensare che tale impiego possa

³¹ Per un approfondimento sull'origine del can. 220 si veda J. HORTA, *Diritto all'intimità. Fondamenti storici e proiezione del can. 220 CIC e 23 CCE*, «Antonianum» 82 (2007), pp. 735-756.

³² Il disposto, pressoché identico, è presente anche nel CCEO al can. 23: «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, né violare il diritto di qualsiasi persona a difendere la propria intimità».

³³ Cfr. L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa*, Roma, PUSC, 2017², p. 44; A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro statuti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 140. A questo proposito Baura afferma: «L'intimità si presenta come un ambito appartenente all'identità dello stesso individuo personale, precisamente lo spazio dove la persona esercita la sua libertà. È in questo ambito laddove il singolo può agire senza nessuna costrizione e, di conseguenza, laddove può perfezionare la propria personalità. L'ambito di intimità costituisce, insomma, un bene necessario della persona umana. Ne segue che la protezione dello sviluppo personale implica la tutela dell'intimità» (E. BAURA, *Il diritto all'intimità nella Chiesa: bene giuridico e disponibilità del diritto*, «Ephemerides Iuris Canonici» 2 [2021], pp. 719-749, p. 724).

³⁴ Così la Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 all'art. 12 afferma: «Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni».

³⁵ Tra i due concetti non vi è infatti una totale corrispondenza. L'intimità è da ritenersi come qualcosa di ancora più interiore della vita privata o, per alcuni, una sfera a parte. Per un approfondimento su alcune posizioni sul tema si veda E. BAURA, *Il diritto all'intimità nella Chiesa*, cit., p. 722; P. H. H. KOYASSAMBIA-KOZONDO, *Le bien juridique naturel de l'intimité personnelle dans l'Église*, Roma, EDUSC, Dissertationes, Series Canonica – LVII, 2020; B. SERRA, *Intimum, privatum, secretum*, Modena, Mucchi, 2022.

³⁶ Afferma Vitalone: «Il diritto a difendere la propria intimità è stato invece introdotto nella vigente codificazione per salvaguardare la dignità della persona, soprattutto nei casi in cui si tratti di verificare attraverso investigazioni, anche psicologiche, la *valetudo psychica* dei candidati al noviziato e agli ordini sacri, diritto oggi tutelato ampiamente anche in varie altre situazioni» (A. VITALONE, *Buona fama e riservatezza in diritto canonico (Il civis-fidelis e la disciplina della privacy)*, «Ius Ecclesiae» 14 [2002], pp. 261-280, p. 263).

essere lesivo del diritto all'intimità del soggetto coinvolto. Se infatti non vi è un immediato nesso tra l'indagine psicologica e la tutela della buona fama di cui anche il canone tratta, non si può invece pensare ad un supporto psicologico che non tocchi inevitabilmente la sfera intima della persona.

Una tale lettura tuttavia risulterebbe quantomeno superficiale. Il can. 220 CIC, infatti, specifica anzitutto che la proibizione non riguarda ogni azione, ma solo quelle che vanno a toccare «*illegitime*» tale diritto naturale. Questo lascia intendere che, a determinate condizioni, non solo alcune azioni non sono da ritenersi illegittime ma, in forza di ciò che le motiva – in particolare nel caso qui in oggetto il diritto-dovere del formatore di conoscere adeguatamente il candidato –, potrebbero essere necessarie o quantomeno molto utili.³⁷ Tale responsabilità tuttavia – conviene ribadirlo – non potrà mai espletarsi annullando o sminuendo il diritto fondamentale dei candidati a tutelare la propria intimità.³⁸ Infatti «l'intimità della coscienza non può essere diritto di un altro, neanche della Gerarchia, neppure nelle circostanze di un seminario»,³⁹ tranne che – come si vedrà in seguito – ciò non avvenga nel rispetto di determinati criteri che è la Chiesa stessa ad offrire.

D'altro canto la buona fama del candidato potrebbe essere coinvolta in esami che, pur non riguardando la realtà più profonda ed intima della persona, coinvolgano aspetti afferenti alla sua sfera privata. Si tratta di quello spazio che si potrebbe definire come riservato e che, pur esulando da scenari ipoteticamente inconsci allo stesso soggetto, egli, per le ragioni più diverse, vuole ed ha il diritto che rimanga tale. Questa sfera, che è sempre il can. 220 CIC a tutelare, nel caso di un impiego della psicologia è a sua volta preservata da alcune accortezze relative soprattutto all'uso dei risultati ottenuti per mezzo di indagini psicologiche, di cui si parlerà più avanti.

5. I CRITERI PER UN LECITO IMPIEGO DELLA PSICOLOGIA

Assodato che la psicologia può costituire un importante aiuto alla formazione dei candidati agli ordini sacri e che la stessa Chiesa, pur senza generalizzarlo, la consiglia in determinati casi, è fondamentale ora delineare i criteri necessari a rendere tale ricorso lecito. Diversamente, un impiego indiscriminato porterebbe i formatori, pur nell'intento di adempiere al meglio la loro grave responsabilità, a ledere il candidato oltre che a generare in lui a priori

³⁷ Cfr. V. MARCOZZI, *Il diritto alla propria intimità nel nuovo Codice di diritto canonico*, «La Civiltà Cattolica» 134 (1983), pp. 573-580, p. 574.

³⁸ Afferma Baura: «Il diritto della Gerarchia di conoscere i candidati al sacerdozio non fa perdere ai seminaristi il diritto fondamentale dei fedeli all'intimità, il che comporta tra l'altro che i seminaristi continuano a godere del diritto all'immunità rispetto alla pretesa di indagare nella loro interiorità psicologica» (E. BAURA, *Il diritto all'intimità nella Chiesa*, cit., p. 745).

³⁹ Ivi, p. 744.

un'idea negativa dello psicologo quale molesto nemico da cui difendersi, piuttosto che come persona dotata delle competenze adeguate per aiutarlo a conseguire una conoscenza più piena e matura di sé.

Detti criteri possono riassumersi fondamentalmente nel necessario consenso del candidato e nella sua libertà nella scelta dello psicologo, senza escludere pure la possibilità che il candidato decida liberamente di non sottoporsi all'indagine dell'esperto. Prima ancora, tuttavia, essi devono essere preceduti da una condizione imprescindibile a qualsiasi legittimo ricorso alla psicologia, ovvero dall'effettiva esigenza presentata dal singolo caso.

5. 1. Si casus ferat

Dopo averne rilevato l'ammissibilità e l'utilità, è fondamentale sottolineare che il ricorso al contributo della psicologia non può né deve essere generalizzato.⁴⁰ Qualche dubbio in tal senso potrebbe forse emergere dal confronto tra il disposto del can. 1029 CIC, che parla in modo generico delle qualità psichiche che il candidato deve possedere per essere ammesso agli ordini, ed il can. 1051, 1° CIC che invece a tal fine esige dal rettore l'attestazione circa la salute psichica del candidato. Tuttavia gli *Orientamenti* bene evidenziano come il ricorso alla psicologia debba effettuarsi solo quando la situazione di un candidato, opportunamente valutata, lo richieda – *si casus ferat* appunto⁴¹ – e non come previa e necessaria condizione all'ingresso in seminario o all'ordinazione. Il supporto dell'esperto non potrà essere imposto nemmeno in nome del dovere che i formatori hanno di conoscere adeguatamente i candidati, pur se esercitato in ultima analisi quale diritto di tutelare al meglio il bene della missione ecclesiale.⁴² Sarà invece sempre necessario procedere con prudenza, evitando di presentare gli strumenti della psicologia come una sorta di preselezione o come un preludio alla dimissione, bensì come un orientamento e un aiuto.⁴³

Perché dunque l'impiego della psicologia non risulti generalizzato o sommario, e così sostanzialmente illegittimo, è imprescindibile che questo, a giudizio dei formatori, risulti necessario per un corretto discernimento del singolo caso valutato. Vale a dire cioè in presenza di condizioni che, pur non necessariamente patologiche⁴⁴ – cosa che peraltro i formatori non potrebbe-

⁴⁰ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFIZIO, *Monitum Cum compertum*, 15 luglio 1961, «AAS» 53 (1961), p. 571.

⁴¹ Sono gli stessi *Orientamenti* a usare questa espressione latina mutuandola dalla *Ratio* allora vigente. Vedi nota 15.

⁴² A tal proposito si veda SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, Sentenza del 6 maggio 2000, Prot. N. 29240/98 CA.

⁴³ Cfr. A. PERLASCA, *La tutela giuridica del diritto all'intimità negli esami psicologici dei candidati al seminario e agli Ordini sacri*, cit., pp. 428-430.

⁴⁴ Tali potrebbero essere tutti quei segnali che l'occhio del formatore, affinato anche

ro essere in grado di rilevare con le dovute competenze e, pur avendole, non potrebbero farlo –, siano tali da condurre i responsabili della formazione a ritenere prudentemente opportuno il parere di un esperto esterno per poter compiere una valutazione più accurata e appropriata al singolo candidato. In assenza di tale esigenza non vi sarebbe invece alcuna valida motivazione per proporre o chiedere un supporto psicologico. È questo il motivo per cui, ad esempio, sembrerebbe doversi definire abusiva la prassi normativa diffusa negli Stati Uniti, che consiste nel richiedere agli aspiranti candidati al ministero sacro il risultato di un test che ne dimostri la salute psicologica come requisito previo all'ingresso in seminario. Tale requisito, esplicitato generalmente nelle guide in cui i vari seminari raccolgono i criteri per l'ammissione dei candidati, risponde alle indicazioni del documento *Guidelines for the Use of Psychology in Seminary Admissions* (2015)⁴⁵ della Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti e del *Program of Priestly Formation* (2022),⁴⁶ della medesima Conferenza. In essi, il risultato della valutazione psicologica – che deve rispondere a contenuti minuziosamente elencati ed è per lo più a carico delle diocesi di provenienza – è dunque presentato, al pari di altre attestazioni (sacramenti ricevuti, titoli conseguiti, ecc.), come condizione necessaria all'ammissione in seminario.⁴⁷ Porre in questi termini il supporto

dall'esperienza, può cogliere già dall'esterno e valutare come espressivi di una qualche difficoltà di natura psicologica.

⁴⁵ Il documento è consultabile sul sito internet della Conferenza Episcopale, www.usccb.org. Nella prima parte (cfr. pp. 1-5), dopo aver esposto gli scopi della valutazione psicologica nel processo di ammissione al seminario, esso si sofferma dettagliatamente sulle componenti di cui la valutazione psicologica deve constare e sul *report* finale. Si noti, in particolare, che la valutazione deve contenere un colloquio clinico strutturato circa la salute mentale del candidato ed uno di carattere psicosociale e psicosessuale che riguardi tutto l'arco della sua vita. Questo lascia evincere che non si tratti di un generico test psicologico.

⁴⁶ Anche questo documento, nella sua sesta e più recente edizione, è consultabile sul sito internet della Conferenza Episcopale, indicato nella nota precedente. Ai numeri 62-90 esso riporta una serie di norme che regolano l'ammissione ai programmi di formazione, comprese quelle dei seminari. All'osservazione di tali prescrizioni sono tenute le diocesi, i seminari ed in generale gli enti ecclesiastici, ai quali il documento richiede di munirsi di appositi statuti scritti in cui riportare le regole circa l'ammissione dei candidati. Tra le numerose indicazioni, al n. 70 si precisa: «A psychological assessment is an integral part of the admission procedure».

⁴⁷ Sono qui riportati alcuni esempi, verificabili dalla consultazione delle guide pubblicate sui siti internet dei seminari. Così il Seminario *Saint Charles Borromeo* (Pennsylvania) stabilisce: «All seminarian candidates are asked to present themselves for psychological testing prior to entry into the seminary» (www.scs.edu). Allo stesso modo il *Holy Apostles College & Seminary* (Connecticut) tra i requisiti per l'ammissione prevede: «Psychological evaluation by a psychologist experienced in testing candidates for the seminary» (www.holyapostles.edu). Lo stesso avviene per il *Saint John's Seminary* (Los Angeles): «Anyone applying for admission who has not already done so to the satisfaction of the Admissions Committee, will undergo full psychological evaluation at his own expense. This also applies to those who are seeking readmittance» (www.stjohnsem.edu). Da questi esempi risulta chiaro come la va-

psicologico non pare però ammissibile, almeno per due motivi. Anzitutto il criterio del *si casus ferat*, viene totalmente annullato se – come nel caso degli Stati Uniti – il test, anche quando generico, è presentato come requisito all'ammissione. Come si può infatti valutare l'opportunità del ricorso alla psicologia nel caso di un candidato che ancora non si conosce? Nell'esigerlo, peraltro, i documenti citati si rifanno spesso agli *Orientamenti* o ad altri documenti del magistero, non considerando tuttavia che mai in essi l'indagine psicologica è presentata come condizione previa e generalizzata, ma sempre invece come possibilità da valutare caso per caso. Secondariamente, una ragione più prettamente pastorale e necessariamente antecedente ad ogni possibile disquisizione giuridica sul tema in questione, evidenzia che anteporre il test psicologico all'ingresso in seminario comporta di fatto attribuire ad un esperto esterno un peso non indifferente nel primo discernimento circa il candidato; discernimento che invece – è bene ricordarlo – è diretta ed esclusiva responsabilità dei formatori, e che, soprattutto nella fase iniziale, non può avvenire se non in una relazione diretta con l'interessato. Un test previo potrebbe oggettivamente avere un impatto negativo sul candidato che, senza ancora conoscere coloro ai quali è affidata la propria formazione e senza ancora essere conosciuto da loro, sia tenuto ad aprire la propria coscienza, o perlomeno a condividere aspetti afferenti alla sua sfera intima.⁴⁸

Alla luce di quanto esposto, dunque, il primo e fondamentale criterio da osservare per un lecito ricorso alla psicologia consiste nell'esigenza che il singolo caso mostra e che è il formatore ad intercettare, valutando di averne bisogno al fine di un idoneo discernimento.

5. 2. *Il consenso del candidato*

Il passo seguente per ogni lecito ricorso ad un'indagine psicologica è poi la condizione che questa sia successiva alla ricezione del consenso del candidato, oltre ovviamente all'ipotesi in cui – potrebbe succedere – sia stato egli stesso a chiederla spontaneamente, nel qual caso sarà comunque opportuno ricevere il suo consenso per iscritto. Affermano gli *Orientamenti*: «Si potrà procedere alla consulenza psicologica solo con il previo, esplicito, informato e libero consenso del candidato».⁴⁹

lutazione psicologica non sia presentata nei termini di una possibile proposta, ma piuttosto di una vera e propria condizione necessaria alla possibilità di essere ammessi in seminario.

⁴⁸ Diverso potrebbe essere il caso in cui il candidato presenti una condizione patologica oggettivamente evidente per la quale si renda prima necessario un intervento dell'esperto – previo consenso del candidato, anche circa l'accesso ai risultati – per valutare adeguatamente l'ammissione dello stesso. Evidentemente tutto ciò, anche nel caso qui ipotizzato, dovrà essere successivo ad un appropriato tempo di conoscenza diretta dell'aspirante seminarista.

⁴⁹ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, cit., n. 12, 1273.

Il consenso del candidato non solo è essenziale per una lecita indagine, ma deve pure avere determinate caratteristiche. Anzitutto deve essere 'previo' all'avvio dell'indagine psicologica, pertanto qualsiasi uso di mezzi psicologici a cui si ricorra in attesa di un supposto consenso del candidato è da ritenersi illegittimo. Deve essere dato in modo 'esplicito', perché risulti in modo chiaro e manifesto la volontà del candidato di sottoporsi all'indagine psicologica. E pertanto opportuno, anche per una più attenta tutela di ambo le parti, che il consenso sia manifestato per iscritto, come del resto gli *Orientamenti* prevedono esplicitamente per l'autorizzazione a rendere i risultati dell'esperto accessibili al foro esterno o interno. Ancora, il consenso del candidato deve essere 'informato', ovvero deve potersi basare su adeguate informazioni circa l'indagine a cui ci si andrà a sottoporre e sul successivo trattamento dei propri dati. Tale informazione non può limitarsi ad una mera comunicazione di dati o nozioni. Visto l'impatto che soprattutto alcuni tipi di indagine potrebbero avere sulla vita del candidato, l'esperto dovrà lealmente illuminarlo sulla natura dell'esame e dei fini che esso si propone, rendendogli noto pertanto che «potranno venire alla luce sentimenti, inclinazioni, avversioni e altro, di cui neppure sospetta». ⁵⁰ Infine il consenso deve essere 'libero', ovvero il risultato di una scelta reale e consapevole del candidato, non estorta con la forza fisica o morale, né indotta con l'inganno. Quest'ultimo aspetto non è di poca rilevanza, soprattutto se si pensa alla non remota possibilità che il candidato dia il consenso perché indotto dal timore di conseguenze negative nel caso di un suo diniego. ⁵¹

È bene infine precisare che il consenso del candidato – secondo i criteri indicati – sarà necessario non soltanto nei casi in cui si preveda di procedere con indagini più profonde, che tocchino l'intimità della persona. Lo stesso si dovrà esigere infatti anche nel caso in cui ai candidati si proponessero dei generici test attitudinali, così come – lo si vedrà più avanti – per l'accesso dei formatori ai risultati dell'indagine. ⁵²

⁵⁰ V. MARCOZZI, *Indagini psicologiche e diritti della persona*, «La Civiltà Cattolica» 127 (1976), pp. 548-550, p. 550.

⁵¹ Si pensi – *mutatis mutandis* – al caso del consenso matrimoniale che può essere viziato a tal punto dal timore da rendere invalida la stessa celebrazione del matrimonio (cfr. can. 1103 CIC).

⁵² Non passa inosservato come questo aspetto rischia di non essere adeguatamente tutelato nella prassi statunitense alla quale prima si faceva riferimento. A questo proposito, ad esempio, il *Program of Priestly Formation*, dopo aver fatto riferimento al diritto all'intimità e alla buona fama del candidato e alla necessità del suo previo consenso per procedere alla valutazione psicologica, al n. 70 aggiunge pure: «At the same time, the applicant should understand that the testing results will be shared with the diocesan bishop, the vocation director, the rector, and his agent in a way that permits a thorough review» (www.usccb.org). Tale considerazione sembra tuttavia porre velatamente su piani differenti – ovvero di una maggiore e minore importanza – i diritti delle due parti chiamate in causa, formatori e candidati.

5. 3. *La libertà nella scelta dello psicologo*

Accettare l'ausilio dell'esperto non vuol dire per il candidato accettare necessariamente la persona indicata dai formatori. Egli conserva infatti il diritto di potersi liberamente rivolgere non solo ad uno tra gli esperti scelti e proposti dai formatori – in tal senso sarebbe opportuno offrire almeno due alternative –, ma anche ad un altro da lui stesso scelto, purché sia prima stato da loro approvato. «Tale libertà dovrà essere tanto maggiore nel caso in cui il soggetto, autonomamente, chiedesse di potersi rivolgere a uno specialista per un consiglio o per un esame». ⁵³ La motivazione è facilmente comprensibile: è interesse – oltre che dovere – dei formatori permettere al candidato di vivere in piena libertà l'opportunità di un aiuto psicologico che egli potrebbe individuare con maggiore disponibilità in un esperto che non sia necessariamente tra quelli indicatigli dall'équipe. La previa approvazione dei formatori va letta invece alla luce della loro responsabilità – di cui si dirà più avanti – di assicurarsi che l'esperto sia una persona dalla provata maturità umana e spirituale ed operi nel quadro di un'antropologia cristiana.

5. 4. *Il diritto di non sottoporsi all'indagine psicologica*

Dinanzi alla lecita richiesta dei formatori di avvalersi di un supporto psicologico esterno, il candidato avrà certamente un dovere morale di dare la propria disponibilità, ma non giuridico, dal momento che egli non può essere obbligato ad aprire la propria coscienza. ⁵⁴ Tale constatazione pone allora il caso in cui un candidato decida – legittimamente – di non sottoporsi all'indagine psicologica. Che valutazione dovranno fare i formatori? Come rispettare al contempo il diritto del candidato alla tutela della propria intimità ed il dovere dei superiori di conoscere adeguatamente il candidato, anche attraverso un'indagine psicologica ritenuta conveniente?

Qualora il candidato davanti ad una proposta adeguatamente motivata da parte dei formatori dovesse rifiutarsi di sottoporsi all'indagine psicologica, la soluzione non sarà certamente quella di forzarlo, nemmeno in modo implicito. Sarebbe opportuno invece riflettere anzitutto sulla possibilità che qualcosa sia mancato nella fase del dialogo col candidato e della proposta

Nel contempo non sembra precisare adeguatamente che per ogni indagine è necessario un consenso, così come per la condivisione dei relativi risultati, con il bisogno di specificare pure, senza generalizzazioni, coloro ai quali si intende parlarli.

⁵³ A. PERLASCA, *La tutela giuridica del diritto all'intimità negli esami psicologici dei candidati al seminario e agli Ordini sacri*, cit., p. 436.

⁵⁴ Afferma Baura: «*Ex natura rei* il dovere di manifestare la coscienza non può che essere solo morale» (E. BAURA, *Il diritto all'intimità nella Chiesa*, cit., p. 742).

fatta dai formatori, o eventualmente nella scelta dell'esperto indicato.⁵⁵ In un clima quanto più possibile disteso e privo di giudizio, si dovrà poi cercare di cogliere dall'interessato stesso i motivi che lo hanno portato al rifiuto per capire se è possibile una soluzione conciliante. Se anche dopo questo approfondimento il candidato dovesse continuare a rifiutarsi, i formatori «procederanno prudentemente nell'opera di discernimento con le conoscenze di cui dispongono»,⁵⁶ tenendo conto del can. 1052 § 1 CIC. Se poi il Vescovo, per ragioni prudentemente valutate, dovesse continuare a dubitare dell'idoneità del candidato, non dovrà promuoverlo (cfr. can. 1052 § 3 CIC). Quando tale decisione riguardi un candidato che abbia rifiutato l'ausilio di un esperto, sarà molto importante basarla sul fatto che «i Superiori e, in ultima istanza, il Vescovo non sono riusciti, prescindendo dal rifiuto dell'interessato, a sciogliere i dubbi sull'autenticità della vocazione e sull'idoneità al ministero ordinato».⁵⁷ Bisogna ammettere che non sarà facile preservare totalmente il giudizio dalla consapevolezza del diniego del candidato ad offrire la sua collaborazione e talvolta – qualora a motivarlo siano ragioni non eticamente condivisibili in un contesto formativo – non sarà nemmeno necessario. Sarà tuttavia importante che i formatori valutino, con modi e tempi appropriati al caso, ogni altro espediente possibile per accompagnare e conoscere meglio il candidato che non abbia accettato il supporto psicologico, prima di determinare la non ammissione o l'interruzione del suo cammino formativo.⁵⁸

6. IL RAPPORTO DELL'ESPERTO CON IL CANDIDATO, IL FORO ESTERNO ED INTERNO

Attesa la legittimità del ricorso da parte dei formatori all'ausilio delle scienze psicologiche e dunque di esperti che siano competenti in merito, diventa a questo punto fondamentale chiarire in quali termini i risultati dell'esper-

⁵⁵ «Importanti, e spesso determinanti per superare eventuali incomprensioni, saranno sia il clima educativo tra alunni e formatori – contrassegnato da apertura e trasparenza –, sia le motivazioni e le modalità con cui i formatori presenteranno al candidato il suggerimento di una consulenza psicologica» (CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, cit., n. 12, 1275).

⁵⁷ A. PERLASCA, *La tutela giuridica del diritto all'intimità negli esami psicologici dei candidati al seminario e agli Ordini sacri*, cit., p. 430.

⁵⁸ I formatori, ad esempio, potrebbero proporre qualche esperienza formativa che sia più consona alla sensibilità del candidato, magari valutata in un discernimento comune, o che sia tale da poter interrogare e stimolare la sua umanità a superare possibili resistenze o immaturità. Non va nemmeno esclusa, nel caso dell'ammissione al seminario, la possibilità di ammettere il candidato con la riserva di una verifica successiva, in tempi più lunghi, ma ovviamente solo nel caso in cui il formatore non rilevi problematiche a suo giudizio gravi. Nulla toglie che, attraverso uno di questi espedienti, i formatori possano superare le proprie perplessità e in seguito non ritenere più necessario l'aiuto di un esperto esterno.

to possano contribuire al compito dei formatori di discernere l' idoneità del candidato e quali distinzioni si pongano tra foro interno ed esterno.

È bene chiarire fin da subito che non può certamente darsi alcun libero accesso ai risultati dell'indagine dell'esperto. Da una parte perché questo andrebbe contro gli stessi principi etici dell'esperto che è tenuto al segreto professionale, dall'altra perché tale comportamento vorrebbe dire invadere ingiustamente lo spazio di intimità del candidato e mettere a rischio la sua buona fama. Conviene ribadire dunque che l'unica modalità consentita – e quindi non lesiva di alcun diritto – per accedere ai risultati dell'esperto è quella che proviene dalla volontà del candidato che, previamente consultato, liberamente decida di dare «il proprio consenso scritto affinché l'esperto nelle scienze psicologiche [...] possa comunicare gli esiti della consultazione ai formatori, da lui stesso indicati».⁵⁹ Gli *Orientamenti* puntualizzano allora due particolari che è bene rimarcare. Anzitutto il consenso del candidato deve essere dato per iscritto. Trattandosi di una materia delicata, infatti, è sempre bene che il consenso offerto dal candidato non sia dato semplicemente a voce – il che potrebbe renderlo soggetto a possibili ritrattazioni successive – ma che esso consti di una prova scritta. Ancora si specifica che, oltre al suo consenso, il candidato deve anche indicare i formatori ai quali comunicare gli esiti della consultazione. In tal senso sembra che l'unica distinzione ammissibile sia quella tra il foro interno ed esterno. Il candidato, ad esempio, potrebbe legittimamente acconsentire a partecipare i risultati dell'esperto al padre spirituale, ma non ai formatori del foro esterno.

Gli *Orientamenti* inoltre, sempre con l'intento di tutelare massimamente l'intimità e la buona fama del candidato, invitano ad avere una cura particolare anche nel tempo successivo all'indagine, affinché i pareri degli esperti consultati siano accessibili unicamente «ai responsabili della formazione, con il preciso e vincolante divieto di farne uso diverso da quello proprio del discernimento vocazionale e della formazione del candidato».⁶⁰ Questo vuol dire che i risultati circa il candidato sono legati tassativamente all'am-

⁵⁹ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, cit., n. 13, 1278. Afferma a questo proposito Versaldi: «Va comunque sottolineato ancora che [...] solo mediante una esplicita e formale dichiarazione del medesimo soggetto lo psicologo può comunicare coi superiori, altrimenti vale l'obbligo del segreto professionale. Col permesso del candidato, che si è liberamente sottoposto alla valutazione, la comunicazione dei risultati di tale consultazione ai superiori non solo è legittima, ma anche auspicabile, differendo in ciò il ruolo dello psicologo da quello del confessore e del direttore spirituale, il cui parere invece non può mai essere richiesto per il discernimento vocazionale (c. 240, § 2)» (G. VERSALDI, *Uso della psicologia nella formazione sacerdotale e religiosa nel rispetto dei diritti della persona*, «Periodica de re canonica» 83 [1994], pp. 381-397, p. 390).

⁶⁰ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, cit., n. 13, 1279.

bito formativo e alle sue finalità, ovvero come informazioni utili a definire la personalità del candidato e a valutare le decisioni da prendere circa il suo cammino. Non possono invece trascendere dette finalità, a meno che non sia il candidato stesso a deciderlo.

Quanto al rapporto che deve intercorrere tra l'esperto – ovvero il risultato dell'indagine condotta – ed il foro esterno ed interno, bisogna riconoscere anzitutto in termini generali che, quanto al diritto di accesso ai risultati, sia per il rettore e per gli altri formatori del foro esterno che per il padre spirituale, vale quanto affermato prima circa la necessità di avere il previo consenso scritto del candidato.⁶¹ Ogni accesso ai risultati dell'indagine – da parte di formatori del foro esterno ed interno – che avvenga senza detto consenso, costituirebbe una grave violazione nei confronti del candidato da un punto di vista del rispetto umano prima ancora che da quello propriamente giuridico.

Una volta ottenuto il consenso del candidato, invece, i risultati dell'indagine rappresenterebbero un importante supporto per l'équipe formativa. Alla luce della conoscenza acquisita sul candidato e tenendo conto delle indicazioni ricevute dai formatori al momento in cui ha assunto l'incarico, l'esperto infatti aiuterà gli stessi a conoscere meglio la personalità del candidato, illustrando le difficoltà che eventualmente sta affrontando. Allo stesso tempo, per costruire al meglio il prosieguo del suo iter formativo, egli indicherà «secondo la sua valutazione e le proprie competenze, le prevedibili possibilità di crescita della personalità del candidato. Suggestirà, inoltre, se necessario, forme o itinerari di sostegno psicologico».⁶²

Anche il padre spirituale, che forse meglio di chiunque altro conosce il candidato, potrebbe trovarsi nella necessità di suggerire – ma non imporre – un supporto psicologico che sia di aiuto al cammino di discernimento.⁶³ Tale ricorso è certamente ammissibile e talvolta auspicabile, ma deve sempre avvenire evitando il rischio di qualsiasi indebita confusione tra la direzione spirituale e l'analisi psicologica.⁶⁴

Dai risultati della consulenza psicologica – annotano gli *Orientamenti* – il padre spirituale trarrà le indicazioni opportune per il discernimento di sua competenza

⁶¹ Sul tema si veda anche A. MIGLIAVACCA, *Accompagnamento psicologico di un seminarista e liberatoria circa l'utilizzo degli elementi emersi*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 35 (2022), pp. 122-124.

⁶² CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, cit., n. 15, 1283.

⁶³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis*, cit., n. 10, p. 725.

⁶⁴ Puntualizza a questo proposito la *Pastores dabo vobis*: «È necessario riscoprire la grande tradizione dell'accompagnamento spirituale personale, che ha sempre portato tanti e preziosi frutti nella vita della Chiesa: esso può essere aiutato in determinati casi e a precise condizioni, ma non sostituito, da forme di analisi o di aiuto psicologico» (ivi, n. 40, pp. 724-725).

e per i consigli da dare al candidato, anche in ordine al proseguimento o meno del cammino formativo.⁶⁵

7. ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULLE ESIGENZE GIURIDICHE DEL RAPPORTO FORMATIVO

Sembra utile offrire in ultimo alcune ulteriori considerazioni che possano aiutare a comprendere meglio in quale misura la formazione – tanto in chi la offre quanto in chi la riceve –, costituisca un bene oggetto di un diritto delle parti in causa, soprattutto in vista di un ipotetico ricorso ai mezzi offerti dalla psicologia. Considerando poi che diritti e doveri di formatori e candidati sono spesso complementari, si cercherà di definire qual è il giusto rapporto entro cui essi devono essere concepiti e tutelati.

Circa i formatori anzitutto, acclarato il loro diritto-dovere di ricorrere, nel rispetto di certi criteri, all'ausilio di esperti esterni, bisogna rilevare che è proprio in tale scelta che si delinea un altro dovere di chi è responsabile della formazione: scegliere profili che si ispirino «a un'antropologia che condivide apertamente la concezione cristiana circa la persona umana, la sessualità, la vocazione al sacerdozio e al celibato»⁶⁶ oltre – ovviamente – a distinguersi per la maturità umana e lo spessore spirituale. Infatti, lasciare che i candidati si confrontino con esperti che operano a partire da quadri valoriali distanti o contrapposti a quello cristiano, vorrebbe dire esporli ad un confronto che, per quanto scientificamente competente, non potrà tenere conto del mistero dell'uomo nel suo dialogo con Dio e pertanto mancherà sempre di una dimensione che non può essere trascurata nel contesto di cui qui si tratta.⁶⁷

⁶⁵ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, cit., n. 14, 1281. Chiariscono ancora gli *Orientamenti*: «Nel caso di una richiesta di consulenza psicologica da parte del padre spirituale, è auspicabile che il candidato, oltre a rendere edotto lo stesso padre spirituale dei risultati della consultazione, informi altresì il formatore di foro esterno, specialmente se lo stesso padre spirituale lo avrà invitato a questo» (*ibidem*).

⁶⁶ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, cit., n. 6, 1259. Afferma a questo proposito la *Ratio*: «Data la delicatezza del compito e la specificità della formazione al ministero presbiterale, la scelta di tali esperti deve essere attenta e prudente» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale*, cit., n. 192, 2041).

⁶⁷ «È infatti facilmente immaginabile – afferma Versaldi – e storicamente documentabile quale danno alla formazione sacerdotale producano interventi psicologici selvaggi e indiscriminati che apparentemente vogliono rimanere neutrali di fronte ai significati della vita sacerdotale, ma che in realtà sono riduttivi della vocazione cristiana in generale e di quella sacerdotale in particolare» (G. VERSALDI, *Uso della psicologia nella formazione sacerdotale e religiosa nel rispetto dei diritti della persona*, cit., p. 389). Sostiene poi Imoda: «Certe visioni psicologiche possono rivelarsi, a causa della loro antropologia più o meno implicita, del tutto inadeguate come strumento di comprensione e di guida di una vocazione come quella sacerdotale» (F. IMODA, *Aspetti psicologici nella formazione al celibato sacerdotale*, cit., p. 363).

È pertanto grave dovere dei superiori, pur nel rispetto della libertà di scelta dei candidati, vigilare affinché nell'offerta di diverse opportunità nell'uso degli strumenti psicologici si rimanga sempre all'interno di questa compatibilità antropologica, evitando così inutili e dannosi rischi ai giovani candidati.⁶⁸

Il compito del formatore comporta poi una responsabilità che diventa ancora più pressante quando si esercita anche per mezzo del ricorso ad indagini psicologiche. È infatti precipuo dovere di colui a cui il Vescovo ha affidato l'incarico della formazione – ed in ultima istanza del Vescovo stesso – esprimersi sul giudizio finale circa l'ammissione di un candidato al Seminario o a ricevere gli ordini sacri. Tale decisione non può assolutamente essere demandata ad altri, tantomeno ad un esperto esterno qualora interpellato a dare un giudizio sulla salute psichica del candidato.⁶⁹ In tal senso, dunque, è grave responsabilità del formatore

ponderare i vari elementi in suo possesso (tra i quali l'eventuale relazione dello psicologo, se resa disponibile dal candidato) alla luce della carità pastorale a cui il candidato si sente chiamato e a cui è destinato nel ministero.⁷⁰

Il ruolo insostituibile del formatore nella valutazione sull'ammissione del candidato permette così di individuare quanto sembrerebbe delinarsi come un suo ulteriore dovere: comunicare per tempo al candidato che non venga ritenuto idoneo tale valutazione e anche le motivazioni che la sostengono.⁷¹ Un riscontro tardivo o poco trasparente circa le motivazioni della decisione sulla non idoneità sarebbe infatti foriero di attese illusorie e di malcontenti che certamente rischierebbero di lasciare segni negativi nella vita del candidato, oltre ad un conseguente atteggiamento ostile nei confronti della Chiesa.

Anche per i candidati è possibile tracciare alcune esigenze. Tra i diritti da riconoscere ad ogni candidato all'ordine sacro ve n'è anzitutto uno che, già appartenente in forza del battesimo ad ogni fedele, assume una rilevanza particolare nel caso in cui egli sia inserito in un cammino di formazione al

⁶⁸ G. VERSALDI, *Uso della psicologia nella formazione sacerdotale e religiosa nel rispetto dei diritti della persona*, cit., p. 390. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, «AAS» 79 (1987), pp. 1453-1459.

⁶⁹ Affermano i Vescovi italiani: «Il discernimento vocazionale non è compito di un eventuale consulente, ma spetta sempre ed unicamente agli educatori, ciascuno per la propria parte. La valutazione psicologica può offrire più chiarezza sulla presenza o la mancanza di potenzialità umane necessarie per la risposta a una vocazione, come il ministero ordinato, che ha un suo profilo preciso di responsabilità a servizio del Popolo di Dio, nella forma della presidenza», CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Nota Linee comuni per la vita dei nostri seminari*, 25 aprile 1999, «ECEI» 6 (1996-2000), 1801-1983, 1855.

⁷⁰ EDITORIALE, *Il formatore di seminario e lo psicologo*, «Tredimensioni» 3 (2006), pp. 228-231, p. 230.

⁷¹ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*, cit., n. 89, 1778.

sacerdozio. Si tratta del diritto fondamentale a ricevere – da chi nella Chiesa è preposto a farlo – una adeguata formazione cristiana (cfr. can. 217 CIC); responsabilità che nel caso dei fedeli che avvertono una chiamata ad una speciale consacrazione diventa ancora più esigente in quanto essi «hanno diritto a poter ricevere gli ausili opportuni per poter discernere la propria vocazione e per prepararsi a svolgere eventualmente la missione sacerdotale». ⁷²

Il diritto a ricevere gli strumenti necessari a discernere opportunamente la propria chiamata presuppone a sua volta un dovere previo e fondamentale. In quanto candidati, essi, proprio in forza della loro condizione, sono tenuti «ad accettare con umiltà e gratitudine le norme e le condizioni che la Chiesa stessa, per la sua parte di responsabilità, pone», ⁷³ e non piuttosto ad imporre le proprie personali condizioni. Sembrerebbe, dunque, che il primo e più importante dovere di ogni candidato sia proprio quello di presentarsi con disponibilità ad essere aiutato a discernere l'autenticità della propria vocazione che – è bene ricordarlo –, non è mai solo un fatto privato, ma è una realtà che coinvolge sempre il bene dell'intera comunità ecclesiale. Al candidato, insomma, deve avere chiaro – e questo è anche compito dei responsabili della formazione – che

la sua richiesta ed il suo proposito circa la vocazione sacerdotale, ed anche la sua ammissione al seminario, non rappresentano la fine, ma l'inizio di un impegno, che, pur essendo da ultimo orientato al sacerdozio, immediatamente deve essere assunto come disponibilità alla formazione secondo le modalità offerte dall'istituzione. ⁷⁴

In tal senso «il candidato stesso è il primo responsabile della propria formazione», ⁷⁵ chiamato ad offrirsi con un atteggiamento di fiducia – e non piuttosto di nascondimento – al discernimento della Chiesa per mezzo del Vescovo e degli altri responsabili della sua formazione. ⁷⁶

⁷² E. BAURA, *Il diritto all'intimità nella Chiesa*, cit., pp. 743-744.

⁷³ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, cit., n. 11, 1272.

⁷⁴ G. VERSALDI, *Uso della psicologia nella formazione sacerdotale e religiosa nel rispetto dei diritti della persona*, cit., p. 387.

⁷⁵ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini Sacri*, cit., n. 3, 1189. È quanto sostiene anche la *Pastores dabo vobis* affermando che «lo stesso candidato al sacerdozio deve dirsi protagonista necessario e insostituibile della sua formazione: ogni formazione, anche quella sacerdotale, è ultimamente un'autoformazione. Nessuno, infatti, può sostituirci nella libertà responsabile che abbiamo come singole persone» (GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione Apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis*, cit., n. 69, p. 778).

⁷⁶ A questo proposito la *Ratio* aggiunge ulteriormente: «Nel clima di reciproca fiducia e di apertura di cuore, che deve caratterizzare il momento di ammissione al Seminario, l'aspirante seminarista sarà tenuto a far conoscere al Vescovo e al Rettore del Seminario, eventuali problematiche psicologiche pregresse, nonché l'avvenuto ricorso a periodi di terapia,

La disponibilità richiesta al candidato insieme al suo diritto a ricevere un'opportuna formazione, va di pari passo al dovere che egli ha di prepararsi nel modo migliore possibile alla missione che in futuro lo aspetta, individuando in essa non il culmine di una realizzazione personale, quanto piuttosto l'inizio di una sequela più profonda ed integrale. In tale ottica anche il ricorso ad un esperto costituirebbe un ulteriore strumento offerto all'umanità del candidato, in vista di un più consapevole e libero esercizio del ministero sacro.

8. CONCLUSIONI

Quanto esposto chiarisce che in linea di principio la Chiesa non solo riconosce ma anzi promuove – seppur in modo misurato – l'apporto che la psicologia può offrire nel percorso formativo dei candidati al ministero sacro. La sempre maggiore attenzione posta alla dimensione umana, come necessario fondamento dell'intero percorso formativo,⁷⁷ postula, quando necessario, strumenti idonei a conoscere più approfonditamente la persona nella sua complessità e a contribuire nel contempo alla costituzione di personalità consapevoli, integrate, e caratterizzate da equilibrio affettivo e dominio di sé.⁷⁸

Il nocciolo del problema sembra dunque da individuarsi non tanto nel 'se', quanto piuttosto nel 'come' si debba ricorrere all'indagine psicologica. Posto che non può costituire un obbligo generalizzato, di essa ci si avvale lecitamente solo quando, valutata dai formatori la necessità nel singolo caso, si proceda dopo aver ricevuto il consenso dell'interessato, secondo i criteri prima analizzati. Essi, tracciando necessari confini, permettono pure di approcciarsi ai principali diritti chiamati in causa in termini di necessaria composizione piuttosto che di scontro. Da una parte, il legittimo diritto dei responsabili della formazione – a partire dal vescovo – di fare il possibile per

come elemento da valutare nell'insieme delle altre qualità richieste» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale*, cit., n. 193, 2042). Tenendo anche conto di quanto si è detto circa il diritto a tutelare l'intimità e la propria buona fama, non sembra, tuttavia, possa sussistere un vero e proprio dovere giuridico (e così un diritto da parte dei formatori) a comunicare problematiche psicologiche o esperienze terapeutiche pregresse, quanto piuttosto un dovere morale di comunicare in sincerità quanto a buon ragione potrebbe risultare lesivo o compromettente alla luce del percorso che si chiede di intraprendere.

⁷⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis*, cit., n. 43, pp. 731-733.

⁷⁸ Rileva Donei: «La maggior parte delle persone, tra cui i preti, vivono in una fascia intermedia di immaturità non patologiche che comunque limitano l'esercizio della volontà e della retta coscienza (vorrei ma non riesco). Non solo, ma alcuni disagi mentali possono tranquillamente coesistere con forme di intelligenza brillante e ambienti molto strutturati come il seminario, per cui non sono più sufficienti per valutare la maturità umana, l'intelligenza e una certa obbedienza disciplinare» (D. DONEI, *Il prete "esposto". Riflessioni sulla formazione permanente del clero*, «Tredimensioni» 15 [2018], pp. 76-86, p. 81).

un discernimento appropriato e realmente corrispondente alla vita del candidato, così da evitare future conseguenze negative tanto per l'interessato quanto per la Chiesa stessa. Il suo esercizio non potrà tuttavia mai annullare o sminuire il limite naturale posto dal diritto che ogni uomo ha di tutelare la propria intimità. Dall'altra, la non meno grave responsabilità – che è anzitutto un dovere morale e poi, nel rispetto dei dovuti criteri, anche giuridico – dei candidati di offrirsi con sincera disponibilità al discernimento dei superiori e di non sottrarsi al suggerimento di un aiuto esterno che sia avanzato nel rispetto della loro sfera intima. Focalizzarsi sul comune obiettivo di una vera e piena realizzazione della vocazione del singolo ed insieme del bene della Chiesa, aiuterà le due parti in causa a rapportarsi in modo costruttivo e maturo, evitando sterili contrapposizioni giuridiche.

Sembra comunque che una proposta formativa equilibrata e proficua, che voglia avvalersi dell'ausilio di un esperto in ambito psicologico senza guardare al consenso del candidato come ad un ostacolo ma piuttosto come ad una spontanea condizione, possa generarsi solo a partire da un clima di normalità e di fiducia reciproca, anzitutto tra formatore e candidato, e così pure nei confronti dell'esperto.⁷⁹ A tal fine potrebbe essere un utile espediente proporre il supporto psicologico – che dovrà rimanere sempre e comunque afferente al solo foro interno – come risorsa a cui i candidati, in totale libertà, possano attingere ordinariamente, al pari di altri espedienti formativi.⁸⁰ Ciò aiuterebbe pure a liberarlo dallo stigma di rimedio esclusivo dei casi patologici e spesso preludio ad una inevitabile espulsione.

Sarà importante in ultimo rimarcare l'aiuto che l'esperto può fornire anzitutto al candidato stesso, prima che al discernimento dei suoi formatori. Incontrando la sua convinta e sincera partecipazione, potrà infatti aiutarlo «a confrontare gli ideali vocazionali proclamati con la propria personalità, onde stimolare una adesione personale, libera e consapevole alla propria formazione».⁸¹

Solo a partire da dette opportune accortezze, che tutelano tanto il bene dei formatori quanto quello dei candidati, si renderà possibile superare eventuali diffidenze ed evitare anche possibili abusi in un campo tanto delicato quanto vitale per la missione ecclesiale, per una sempre più reale e costruttiva cooperazione che, partendo dal bene dei singoli, punti al bene di tutta la Chiesa.

⁷⁹ Cfr. G. GHIRLANDA, *Utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, «Periodica de re canonica» 98 (2009), pp. 581-618, 598-599.

⁸⁰ È quanto, ad esempio, oggi già avviene in alcuni seminari d'Italia che vedono il coinvolgimento di esperti che – senza far parte dell'équipe educativa – assicurano una presenza stabile e così più familiare ai candidati.

⁸¹ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, cit., n. 15, 1282.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- CONCILIO VATICANO II, Decreto sulla formazione sacerdotale *Optatam totius*, 28 ottobre 1965, «AAS» 58 (1966), pp. 713-717.
- PIO XII, Costituzione apostolica *Sedes sapientiae*, 31 maggio 1956, «AAS» 48 (1956), pp. 354-365.
- IDEM, *Ai partecipanti al XIII Congresso della Società internazionale di psicologia applicata*, 10 aprile 1958, «AAS» 50 (1958), pp. 268-282.
- GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, «AAS» 79 (1987), pp. 1453-1459.
- IDEM, Esortazione Apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992, «AAS» 84 (1992), pp. 657-804.
- SACRA CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFIZIO, *Monitum Cum compertum*, 15 luglio 1961, «AAS» 53 (1961), p. 571.
- CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Direttive sulla preparazione degli educatori nei Seminari*, 4 novembre 1993, «EV» 13 (1991-1993), 3151-3284.
- IDEM, *Istruzione circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini Sacri*, 4 novembre 2005, «EV» 23 (2005-2006), 1183-1195.
- IDEM, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, 29 giugno 2008, «EV» 25 (2008), 1239-1289.
- CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*, 22 febbraio 2004, «EV» 22 (2003-2004), 1567-2159.
- CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, 8 dicembre 2016, «EV» 32 (2016), 1755-2065.
- CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Gli scrutini sull'idoneità dei candidati agli ordini*, 10 novembre 1997, «EV» 16 (1997), 1322-1338.
- SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Sentenza del 6 maggio 2000*, Prot. N. 29240/98 CA.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Nota Linee comuni per la vita dei nostri seminari*, 25 aprile 1999, «ECEI» 6 (1996-2000), 1801-1983.
- BAURA, E., *Il diritto all'intimità nella Chiesa: bene giuridico e disponibilità del diritto*, «Ephemerides Iuris Canonici» 2 (2021), pp. 719-749.
- DEL PORTILLO, A., *Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro statuti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1999.
- EDITORIALE, *Il formatore di seminario e lo psicologo*, «Tredimensioni» 3 (2006), pp. 228-231.
- GHIRLANDA, G., *Utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, «Periodica de re canonica» 98 (2009), pp. 581-618.
- HORTA, J., *Diritto all'intimità. Fondamenti storici e proiezione del can. 220 CIC e 23 CCE*, «Antonianum» 82 (2007), pp. 735-756.
- IMODA, F., *Aspetti psicologici nella formazione al celibato sacerdotale*, «La Civiltà Cattolica» 144 (1993), pp. 359-372.
- KOYASSAMBIA-KOZONDO, P. H. H., *Le bien juridique naturel de l'intimité personnelle dans l'Église*, Roma, EDUSC, Dissertations, Series Canonica – LVII, 2020.

- MARCOZZI, V., *Il diritto alla propria intimità nel nuovo Codice di diritto canonico*, «La Civiltà Cattolica» 134 (1983), pp. 573-580.
- IDEM, *Indagini psicologiche e diritti della persona*, «La Civiltà Cattolica» 127 (1976), pp. 548-550.
- MIGLIAVACCA, A., *Accompagnamento psicologico di un seminarista e liberatoria circa l'utilizzo degli elementi emersi*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 35 (2022), pp. 122-124.
- MONTINI, G. P., «Admisión al seminario», in OTADUY GUERIN J., VIANA TOMÁS A., SEDANO RUEDA J. (a cura di), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, Cizur Menor-Pamplona, Universidad de Navarra-Thompson Reuters-Aranzadi, 2012, pp. 300-302.
- NAVARRO, L., *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa*, Roma, PUSC, 2017².
- PERLASCA, A., *La tutela giuridica del diritto all'intimità negli esami psicologici dei candidati al seminario e agli Ordini sacri*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 18 (2005), pp. 417-441.
- SERRA, B., *Intimum, privatum, secretum*, Modena, Mucchi, 2022.
- VERSALDI, G., *Uno della psicologia nella formazione sacerdotale e religiosa nel rispetto dei diritti della persona*, «Periodica de re canonica» 83 (1994), pp. 381-397.
- VITALONE, A., *Buona fama e riservatezza in diritto canonico (Il civis-fidelis e la disciplina della privacy)*, «Ius Ecclesiae» 14 (2002), pp. 261-280.